

Armonizzazione con le norme europee

di Barbara Klett*

“La nuova Legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) mira all'armonizzazione delle norme relative alla sicurezza dei prodotti al consumo tra il mercato svizzero e quello europeo e si allinea alla direttiva dell'UE sulla sicurezza dei prodotti in generale (direttiva 2001/95/CEE)”

La Legge sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) - entrata in vigore il 1° luglio 2010 - sostituisce la Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici del 19 marzo 1976 (LSIT) e riprende sostanzialmente a livello contenutistico le norme della direttiva europea relativa alla sicurezza generale dei prodotti emanata nel 2001. Il suo scopo è quello di uniformare gli standard di sicurezza richiesti a produttori e importatori in Svizzera e in Europa.

Armonizzazioni delle norme di sicurezza

In considerazione della sempre crescente tecnologia e dei sempre maggiori legami internazionali all'interno della società aumenta il bisogno di sicurezza e di standard unitari. Sotto l'aspetto della garanzia della sicurezza dei prodotti e della libera circolazione delle merci, l'adattamento alla direttiva dell'UE del 2001 sulla sicurezza dei prodotti in generale e alle esigenze tecniche di sicurezza della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP) è da considerarsi un'evoluzione positiva. Con l'entrata in vigore della nuova legge sulla sicurezza dei prodotti si dovrebbe raggiungere in Svizzera uno standard di sicurezza compatibile con la legislazione europea in materia. Un tale adattamento delle normative svizzere sulla sicurezza dei prodotti è pure condizione per la partecipazione della Svizzera al sistema d'avvertimento rapido RAPEX. L'operatore in territorio svizzero si vede ora confrontato con diverse novità. La nuova normativa estende, infatti, l'ambito di applicazione della legge a tutti i prodotti, e non solamente alle installazioni tecniche e agli apparecchi. Non solo il produttore, ma anche l'importatore e il distributore dovranno garantire la sicurezza dei prodotti



Sotto l'aspetto della garanzia della sicurezza dei prodotti e della libera circolazione delle merci, l'adattamento alla direttiva dell'UE del 2001 sulla sicurezza dei prodotti in generale e alle esigenze tecniche di sicurezza della Legge federale sulla responsabilità per danno da prodotti del 18 giugno 1993 (LRDP) è da considerarsi un'evoluzione positiva.

anche dopo l'immissione sul mercato, attuando provvedimenti al fine di riconoscere i pericoli e informando tempestivamente le autorità competenti in materia. La nuova legge attribuisce inoltre alle autorità di controllo competenze maggiori per attuare i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza e a preservare la salute.

Condizioni per l'immissione in commercio

In base alla legge, i prodotti possono essere immessi in commercio se il loro impiego normale o ragionevolmente prevedibile non espone a pericolo la sicurezza e la salute dei loro utenti e di terzi. La sicurezza di un prodotto è determinata sia da fattori interni, vale a dire intrinseci al prodotto (concezione, costruzione, fabbricazione), sia da fattori esterni che costituiscono la presentazione: l'imballaggio, la colorazione (per esempio di parti importanti per la sicurezza), le etichette e altre informazioni, l'impostazione grafica, le istruzioni per il montaggio e per l'uso, le indicazioni relative allo smaltimento, le avvertenze, ecc. Anche il modo in cui un prodotto è presentato al pubblico

tramite i media, oppure con azioni pubblicitarie, è costitutivo della sua sicurezza. La promozione di un prodotto può permettere di evitare pericoli, ma può anche generarli. Tutti questi elementi sono considerati dalla nuova normativa sulla sicurezza dei prodotti.

Chi immette in commercio un prodotto è libero di scegliere come dimostrarne la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, salvo nei casi in cui una prescrizione svizzera o una direttiva specifica della CE recepita dalla Svizzera preveda determinati documenti o una procedura particolare. Per la prova della conformità la legge sulla sicurezza dei prodotti rinvia alla Legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio del 6 ottobre 1995 (LOTG; *Cassis de Dijon*). Le rispettive ordinanze definiscono le norme tecniche per quanto possibile armonizzate sul piano internazionale, in particolare con il Comité Européen de Normalisation (CEN), il Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (CENELEC) e l'European Telecommunications Standards Institute (ETSI), e riconosciute dalla CE per la concretizzazione delle direttive interessate.

Ambito d'applicazione

L'ambito d'applicazione della nuova normativa è più esteso di quanto si possa ritenere dopo una sommaria lettura del testo legislativo. La legge sulla sicurezza dei prodotti non copre unicamente l'operazione di produzione, bensì anche quella d'immissione sul mercato in senso esteso. Le norme di sicurezza sono da applicarsi all'immissione sul mercato di prodotti a fini commerciali o professionali da parte di produttori, importatori, distributori o prestatori di servizi. La legge equipara inoltre all'immissione in commercio l'uso di un prodotto a scopo commerciale o professionale all'interno di un'azienda. Il criterio di sicurezza dei prodotti è dunque pure valido nel rapporto tra datore di lavoro e collaboratori per tutti i prodotti a disposizione di questi ultimi per le incombenze sul lavoro. Inoltre, il legislatore ha ritenuto opportuno equiparare l'impiego o l'applicazione di un prodotto nell'ambito di una prestazione di servizio all'immissione in commercio. La messa a disposizione di un apparecchio laser o di attrezzature per l'allenamento e lo sport deve offrire la stessa sicurezza come in caso di vendita di tali prodotti in un negozio. In altre parole, tutti gli operatori nell'ambito della commercializzazione di prodotti sono tenuti a garantire la sicurezza dell'utente e del consumatore.

Codificazione degli "obblighi consecutivi all'immissione in commercio"

Sino ad oggi la vigilanza dei prodotti dopo l'immissione in commercio era unicamente contenuta in maniera implicita nel presupposto che ogni prodotto immesso sul mercato deve essere sicuro. La nuova legge sulla sicurezza dei prodotti rego-



La sicurezza di un prodotto è determinata sia da fattori interni, vale a dire intrinseci al prodotto (concezione, costruzione, fabbricazione), sia da fattori esterni che costituiscono la presentazione: l'imballaggio, la colorazione (per esempio di parti importanti per la sicurezza), le etichette e altre informazioni, l'impostazione grafica, le istruzioni per il montaggio e per l'uso, le indicazioni relative allo smaltimento, le avvertenze, ecc.

la invece esplicitamente gli "obblighi consecutivi all'immissione in commercio". Tali obblighi riguardano la fase posteriore alla messa sul mercato di un determinato prodotto. Il produttore e l'importatore, ma anche il distributore, sono tenuti ad adottare misure idonee a individuare i pericoli che potrebbero derivare da un prodotto anche dopo l'immissione in commercio e intraprendere quanto necessario per ovviarvi. Tra questi provvedimenti si cita l'obbligo di informare gli organi d'esecuzione se il produttore o un altro responsabile dell'immissione in commercio constata che un prodotto pregiudica la sicurezza o la salute delle persone, ma anche il ritiro dei prodotti dal mercato e il richiamo dei prodotti.

Termine di trasposizione

Alle imprese che immettono prodotti sul mercato viene concesso un termine transitorio di due anni per adattarsi alle nuove norme sulla sicurezza. Secondo il progetto di legge passato in parlamento, entro il 31 dicembre 2011 ogni produttore, importatore o distributore deve creare i presupposti per attuare le misure previste dalla legge. I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore, ma non le esigenze del nuovo diritto, possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011. Questo termine dovrebbe essere sufficiente per effettuare le modifiche necessarie nella produzione e per l'eventuale riduzione delle scorte di prodotti secondo il diritto ancora vigente.

Conseguenze per produttori e importatori

La legge sulla sicurezza dei prodotti unifica e codifica lo standard che dovrebbe già valere sulla base di una produzione consapevole dei rischi e attenta alla sicurezza. Poiché già oggi la messa sul mercato di prodotti necessita di un sistema che assicuri la qualità comprendente una procedura di "guida di prodotti difettosi" e un management dei reclami, i produttori e le persone incaricate di immettere un prodotto sul mercato possono appoggiarsi a strutture già esistenti e, se del caso, completarle. Lo scopo della legge sulla sicurezza



Anche il modo in cui un prodotto è presentato al pubblico tramite i media, oppure con azioni pubblicitarie, è costitutivo della sua sicurezza. La promozione di un prodotto può permettere di evitare pericoli, ma può anche generarli.

dei prodotti è evitare i danni diretti scaturenti da prodotti difettosi e i danni indiretti a essi legati. La legge sulla sicurezza dei prodotti ha perciò scopo preventivo. Nel caso in cui un danno sia già avvenuto, un'eventuale responsabilità del produttore è da valutare secondo la Legge sulla responsabilità per danno da prodotti (LRDP).

Altri attori?

La legge non conferisce oneri unicamente al produttore e all'importatore. Anche il distributore è chiamato a contribuire al rispetto dei requisiti di sicurezza e a collaborare alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti immessi in commercio. La legge gli attribuisce esplicitamente il compito di adottare misure che rendano possibili un'efficace collaborazione con il produttore o l'importatore e con gli organi di esecuzione competenti. Inoltre la nuova normativa assegna a colui che "ricondiziona il prodotto o esercita un'attività che influenza in altro modo le caratteristiche di sicurezza di un prodotto" obblighi atti a garantire la sicurezza al prestatore di servizi. Sono dunque chiamati in causa, ad esempio, le officine di riparazione, le imprese di logistica e tutti coloro che elaborano o adattano un prodotto.

Sanzioni penali

La legge sulla sicurezza dei prodotti, oltre a determinare gli obblighi e dunque – in senso negativo – definire l'illiceità di eventuali inadempienze, prevede sanzioni per coloro che immettono sul mercato un prodotto che non soddisfa i requisiti della legge o viola l'obbligo di collaborazione e informazione. La multa ammonta ad un importo sino a CHF 40'000.-- in caso di intenzionalità e sino a CHF 20'000.-- in caso di negligenza.

Le insicurezze nell'ambito dell'applicazione delle norme di sicurezza del mercato

La nuova legge è poco sistematica e contiene diverse formulazioni ambigue o poco trasparenti, lasciando aperti spazi di interpretazione che neces-

sitano chiarimenti nella sua fase di applicazione. In particolare, la cerchia degli attori ai quali la normativa assegna oneri non è definita con la dovuta chiarezza e richiede una verifica accurata da parte di ogni operatore, onde identificare gli obblighi legati alle attività commerciali proposte. A titolo preventivo, tutti coloro che operano nella catena della commercializzazione di prodotti sono tenuti dunque a cautelarsi. Sarà compito delle autorità esecutive e dei tribunali "picchettare" il terreno e definirne concretamente i contorni.

Conclusioni

La codificazione degli obblighi legati all'immissione sul mercato di soli prodotti sicuri e il dovere di intraprendere misure preventive atte al riconoscimento di pericoli estende le incombenze degli operatori. Una gestione dei rischi sistematica ed efficiente persegue lo scopo di limitare i rischi della responsabilità di chi immette i prodotti sul mercato. Dato che in particolare gli obblighi consecutivi all'immissione in commercio non rappresentano una novità per le aziende che esportano nell'UE, molti operatori possono rifarsi a strutture già esistenti e, se necessario, completarle con uno sforzo limitato. Malgrado tutti i provvedimenti rimane sempre un certo rischio, il quale può essere parzialmente o completamente contenuto attraverso la stipulazione di una polizza assicurativa adatta alla situazione specifica.

Nell'ambito della stipulazione o dell'adattamento dell'assicurazione è essenziale controllare la corrispondenza tra i rischi specifici e la somma assicurativa, la validità territoriale così come l'estensione della copertura dei costi in caso di richiamo di prodotti difettosi. Determinante è comunque l'identificazione dei rischi e dunque degli obblighi che la legge attribuisce ai responsabili dei diversi anelli della catena di produzione e di immissione in commercio di prodotti. Essenziale è dunque l'istituzione di un processo aziendale di misurazione e gestione dei rischi, ivi compreso del rischio giuridico. Ciò avviene mediante regolamentazione e coordinazione contrattuale degli oneri e delle priorità della catena di commercializzazione, a partire dalla produzione sino alla distribuzione del prodotto. Con una coordinazione e regolamentazione tra i diversi attori (produttore, importatore, distributore, imprese logistiche, rappresentanti ecc.) è possibile evitare lacune – ma anche doppioni – nel sistema di riconoscimento dei rischi e nella definizione delle misure da prendere. Una gestione dei rischi globale rende inoltre attuabile un dispositivo efficace e coordinato – in osservanza dei requisiti previsti dalla legge ma anche a tutela dell'immagine dell'impresa – nel caso in cui ci sia necessità d'intervento.

**LL.M Avvocato
Avvocato specialista FSA responsabilità civile e diritto assicurativo
barbara.klett@krlaw.ch - www.krlaw.ch*